

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 (di seguito Università)

E

la Società PISTA s.r.l., rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Giacomo Caselli, nato a Messina il _____, domiciliato per la carica in Via _____ (di seguito Società)

PREMESSO

- che con il D.Lgs. n. 19 del 2012 e il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 è stata istituzionalizzata tra le attività degli atenei “la terza missione”;
- che l'Università ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”*;
 - che l'Università persegue, quindi, una *terza missione*, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
 - che uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
 - che la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
 - che, in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a*

consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

- che un ampio partenariato locale, con capofila dell'iniziativa il Gruppo Caselli, partner tecnico, e Arcadia s.r.l., holding dell'acceleratore d'impresa LaChioccia.org soc. coop., hanno costituito la società PISTA s.r.l. - start up innovativa a vocazione sociale ai sensi del D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012, - operante prevalentemente nel settore della ricerca sociale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 155/2006, con l'obiettivo di sviluppare, sperimentare “sul campo” e validare modelli di mobilità condivisa che sappiano coniugare innovatività e sostenibilità ambientale, attraverso l'applicazione dei principi della sharing economy, da declinarsi su realtà urbane di medie dimensioni con un elevato grado di complessità;

- che la suindicata Società, per i superiori fini, ha realizzato un progetto sperimentale di mobilità condivisa per l'Area metropolitana di Messina;

- che la Società, con nota assunta al protocollo universitario al n.25721 in data 7.04.2017, in seguito ad incontri informali tra le parti, ha proposto all'Università, nell'ambito della propria mission, la sottoscrizione di un apposito accordo per una collaborazione, sulla scorta del suindicato progetto sperimentale (allegato alla medesima nota), ai fini dello sviluppo, della sperimentazione “sul campo” e della validazione di un modello di mobilità condivisa da offrirsi alla comunità universitaria (studenti, dipendenti e collaboratori);

- che è intenzione dell'Università promuovere ed organizzare un sistema di mobilità sostenibile per implementare le modalità di collegamento tra le varie sedi dell'Università dislocate sul territorio, al fine di facilitare i trasferimenti di docenti e studenti nonché migliorare in generale la mobilità cittadina;

- che l'Università, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto *“offre in spirito di leale collaborazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività”;*

- che le parti intendono, ognuna nel perseguimento dei propri fini, condividere comuni obiettivi di ricerca e sperimentazione nel campo della mobilità sostenibile;

- che l'Università, in considerazione di quanto sopra, intende sperimentare un nuovo modello innovativo di sharing mobility a beneficio della popolazione studentesca e della comunità universitaria;

Tutto ciò premesso,

da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue

Art. 1 – oggetto della convenzione

La presente convenzione, tenuto conto del progetto sperimentale proposto dalla Società, ha ad oggetto la collaborazione tra le parti per lo sviluppo, sperimentazione “sul campo” e validazione di modelli di mobilità condivisa che sappiano coniugare innovatività e sostenibilità ambientale da offrirsi e alla comunità universitaria (studenti, dipendenti e collaboratori), al fine di promuovere la sensibilizzazione ambientale in tema di mobilità ed in particolare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile quali il car sharing, attraverso una flotta comune di veicoli.

Art. 2 Impegni a carico della Società

La Società si impegna, sulla scorta di un progetto dalla stessa realizzato in via sperimentale, a sviluppare, sperimentare “sul campo”, monitorare e validare modelli di mobilità condivisa innovativi e sostenibili ed a fornire un servizio di “car sharing” a beneficio dell'utenza universitaria, mediante la destinazione di una apposita flotta comune di veicoli (disponibili in specifiche aree di sosta, opportunamente dislocate nei punti nevralgici della Città o nei pressi dei principali snodi delle reti di trasporto terrestri e marittime) gestita attraverso una piattaforma digitale (di cui al progetto allegato sub “A”).

La Società, durante la sperimentazione “sul campo” del e/o dei modelli di mobilità sostenibile, frutto dell'attività di ricerca dalla stessa svolta, riserverà particolari condizioni all'utenza d'Ateneo (studenti, dipendenti e collaboratori) che si iscriverà al servizio di car sharing prevedendo un prezzo agevolato (il cui importo verrà successivamente determinato) e riconoscendo, altresì, un credito per il servizio.

La Società destinerà il 5% degli utili rinvenienti dal servizio al finanziamento di progetti di ricerca d'Ateneo su tematiche legate alla mobilità sostenibile.,

Art. 3 Impegni a carico dell'Università

L'Università si impegna 1) a mettere a disposizione le aree necessarie agli stalli di sosta - sulla scorta di apposita e successiva individuazione da parte della competente struttura universitaria (Unità Servizi Tecnici) - , 2) a favorire la diffusione del servizio ed a pubblicizzarlo attraverso i propri canali di comunicazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblicazione nel proprio sito web, dialogo diretto in occasione di convegni ed eventi, news ed altro), nonché a 3) partecipare - alle spese per la fruizione del servizio da parte degli studenti, , mediante il riconoscimento di un contributo (il cui importo verrà successivamente stabilito) a studente che sottoscrive l'iscrizione al servizio, in linea con quanto stabilito - nella convenzione stipulata dall'Università con l'A.T.M. in data 28.09.2016 - con riguardo agli abbonamenti rilasciati dall'A.T.M. agli studenti, specializzandi, assegnisti, borsisti, dottorandi e tirocinanti.

Art. 4 – Mancanza di esclusiva

La Società potrà rendere fruibile il servizio di car sharing da parte anche di altre utenze qualificate, diverse dalla comunità universitaria, che possano arricchire la sperimentazione e, in seguito, anche alla generalità della popolazione.

L'Università, a sua volta, dopo la sottoscrizione della presente - al fine di promuovere la sensibilizzazione ambientale in tema di mobilità ed in particolare l'utilizzo di forme di mobilità sostenibile quali il car sharing - , pubblicherà sul proprio sito istituzionale apposito invito rivolto a qualunque operatore nel settore che intenda offrire analogo servizio nei confronti della popolazione universitaria.

Art. 5 Comitato Tecnico Scientifico

Le parti stabiliscono che venga nominato, da parte dell'Università, un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto da un uguale numero di rappresentanti delle parti, nonché di esperti nel settore nominati dalla Società che ne sosterrà i relativi oneri, al fine di coordinare, supervisionare e monitorare i risultati delle attività di ricerca posta in essere dalla Società, nonché di fornire pareri in caso cui venga richiesto dalle Parti per la risoluzione di particolari questioni .

Art. 6 - Proposte e progetti per l'accesso a finanziamenti

Le parti potranno presentare proposte progettuali o domande a valere su bandi regionali, nazionali e comunitari relativi al settore della mobilità, per le quali la Società potrebbe svolgere le relative attività in caso di ammissione a finanziamento.

Art. 7 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione e fino al 30 settembre 2019.

Essa previo accordo tra le parti potrà essere rinnovata con le stesse formalità previste per la sua sottoscrizione.

Art. 8 Esonero di responsabilità

La Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative al servizio di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle e manleva l'Università da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 9 Sospensione e/o risoluzione

In caso di accertate e gravi irregolarità nella gestione del servizio di trasporto, l'Università si riserva la facoltà di sospensione immediata e di risoluzione della presente convenzione.

La Società potrà recedere dalla convenzione in caso di inosservanza da parte dell'Università dei relativi patti e condizioni.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rimandano alla norme del Codice Civile ed a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di noleggio veicoli senza conducente.

Art. 11 Foro competente

Il Foro di Messina è competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero sorgere in pendenza della presente convenzione